

STATUTO ASSOCIAZIONE

Comuni soci di Girasole

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione dei Comuni Soci di Impresa Sociale Girasole" con sede in Lecco Piazza Diaz n.1.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060, prorogabile dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Articolo 2 –Oggetto sociale

I Comuni di Lecco, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, (I Comuni") con Convenzione ex art.30 del D.Lg.vo 267/2000, hanno convenuto di affidare la gestione operativa dei servizi sociali, nei propri territori, in forma associata mediante una società mista pubblico-privata a responsabilità limitata che, a seguito della gara a doppio oggetto effettuata ha assunto la forma di un consorzio di cooperative sociali in forma di società cooperativa sociale denominato "Impresa Sociale CONSORZIO GIRASOLE Società consortile – Cooperativa sociale" (d'ora in avanti, in questo statuto, "Impresa Sociale Consorzio Girasole").I contenuti della suddetta Convenzione sono trasfusi nel presente Statuto.

I suddetti Comuni hanno indetto una procedura a doppio oggetto ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni finalizzata alla selezione dei soci privati della costituenda Impresa Sociale Consorzio Girasole e al contestuale affidamento a quest'ultimo di compiti operativi relativi alla gestione dei servizi affidati. I soci privati avranno la quota del 51% del capitale sociale.

L'affidamento della gestione operativa dei servizi sociali sarà disciplinata ed avverrà sulla base di appositi "Contratti di Servizio" che ogni Comune stipulerà con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Tutto ciò premesso l'Associazione:

- a) assume la qualifica di Socio Finanziatore dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, sottoscrivendo una quota non superiore al 49% del capitale sociale dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole.
- b) relaziona ai Sindaci dei Comuni soci in merito all'attività svolta ed a fatti di rilievo emersi dall'attività di vigilanza sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei contratti di servizio dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole;
- c) cura la rappresentanza e promuove la partecipazione degli enti associati dinanzi agli organi dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole;

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione ha la finalità di:

- a. verificare, vigilare, tutelare e salvaguardare l'attuazione e la qualità dei servizi erogati dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole nel rispetto dei contratti di servizio che ciascun Comune stipulerà con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole;
- b. promuovere, attraverso l'Impresa Sociale Consorzio Girasole, una precisa "visione" di welfare locale e del rapporto tra enti affidanti, soggetti del privato sociale, utenti dei servizi e comunità locale nel suo insieme che consolidi, dia continuità e sviluppi in forma "istituzionalizzata" un'esperienza decennale di partnership con enti del terzo settore nella gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio sanitari;
- c. favorire iniziative di divulgazione delle conoscenze e delle esperienze dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, per contribuire alla loro valorizzazione anche al di fuori del territorio.

Articolo 4 – Patrimonio sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da

- a) contributi associativi;
- b) contributi volontari e straordinari;
- c) contributi di enti privati e pubblici;
- d) altri proventi deliberati dal Consiglio direttivo.

BOZZA

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 5 – Risorse economiche per la sottoscrizione del Capitale Sociale dell'Impresa Sociale Girasole

L'Associazione al fine di sottoscrivere una quota non superiore al 49% dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole e assumere la qualifica di Socio Finanziatore ai sensi dell'articolo 8 dello statuto dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, incassa dai Comuni soci le rispettive quote di competenza.

Articolo 6 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Revisore dei conti;

Tutti gli incarichi negli organi associativi sono svolti a titolo gratuito.

Articolo 7 – Soci – Adesione – Perdita della qualifica di socio

Possono far parte dell'Associazione i Comuni che hanno convenuto di affidare la gestione operativa dei servizi sociali, nei propri territori, in forma associata mediante l'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Tutti i soci hanno diritto di voto e partecipano alla vita dell'associazione con pari diritto.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente e si intende a tempo indeterminato, salvi i casi disciplinati dal presente articolo.

All'atto dell'ammissione il comune socio si impegna all'approvazione dello Statuto, dell'eventuale regolamento e al versamento della quota annuale.

La qualità di socio viene meno per

- a) recesso;
- b) mancato pagamento delle quote associative;
- c) decadenza pronunciata dall'Assemblea per gravi violazioni statutarie;
- d) scioglimento del comune finalizzato alla fusione con altri comuni;

Il recesso dalla presente Associazione è inscindibilmente connesso e conseguente alla perdita, da parte del Comune, della qualità di socio della dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Articolo 8 – Rappresentanti degli enti associati

L'ente associato designa un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci, comunicandolo al Presidente.

Possono assumere la qualità di rappresentante

- a) Sindaco
- b) Assessore
- c) Consigliere comunale

La qualità di rappresentante viene meno per

- a) dimissioni;
- b) revoca della designazione da parte dell'ente associato;
- c) cessazione dalla carica amministrativa presso l'ente associato;
- d) decadenza pronunciata dall'Assemblea per gravi violazioni statutarie.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono, di norma, presso la Sede sociale. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) elezione del Presidente e del Vice presidente e gli altri tre componenti del Consiglio Direttivo di cui all'art. 12;
- b) elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio direttivo;
- c) nomina del Revisore dei conti;
- d) approvazione del programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
- e) approvazione dell'ammontare della quota annuale;
- g) deliberazione sulle proposte del Consiglio direttivo e dei singoli soci;
- h) approvazione e revisione del regolamento dell'Associazione;
- i) ammissione di nuovi soci;
- l) decadenza di enti associati;
- m) decadenza dei rappresentanti di enti associati
- n) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;
- o) delibera il componente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole che ne assumerà la funzione di Presidente.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci; in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei soci (salvo che per l'adesione di nuovi soci).

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea; ogni socio può avere un massimo di due deleghe.

All'Assemblea partecipa il rappresentante legale dell'ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Le funzioni dell'Assemblea straordinaria sono

- a) deliberazioni su modifiche allo Statuto;
- b) deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo;
- c) deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia chiesto la convocazione;
- d) deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

In Assemblea straordinaria non è ammessa delega ad altri soci.

BOZZA

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

Articolo 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. È composto da cinque membri, compresi il Presidente e il Vice presidente.

Le funzioni del Consiglio direttivo sono:

- a) deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti approvati dall'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) proporre l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) esprimere pareri motivati sull'ammissione di nuovi soci, sulla decadenza di soci, sulla decadenza di rappresentanti di enti associati per inadempimenti o gravi violazioni dello Statuto;

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti, già attribuiti alla Consulta di Vigilanza dalla Convenzione stipulata tra i Comuni soci e richiamata all'art. 2 del presente Statuto:

- i. acquisizioni di notizie ed informazioni inerenti le attività gestionali relative ai contratti di servizio stipulati da parte di ogni Comune con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole per l'affidamento della gestione operativa dei servizi sociali.
- ii. proporre miglioramenti qualitativi alle modalità e procedure di attuazione dei contratti di servizio di cui al precedente punto i.
- iii. convocare l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni convenzionati per relazionare in merito all'attività svolta ed a fatti di rilievo emersi.

Al Consiglio Direttivo, in linea con quanto indicato al c.3. dell'art.4 del D.lgs 112/2017, non sono attribuiti poteri diretti di gestione, coordinamento e controllo ai sensi art. 2359 del codice civile, dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Il Consiglio direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Presidente e Vice presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell'Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

Il Presidente e il Vice presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci previa presentazione di candidature da parte degli associati aventi diritto, su candidature presentate almeno da cinque soci.

Il Presidente

- a) sovrintende al regolare e ordinato funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dagli organi sociali;
- b) programma le attività del Consiglio Direttivo al fine di garantire le attività di verifica e vigilanza sulla qualità dell'attuazione e del rispetto dei contratti di servizio;
- c) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, e cura la documentazione relativa;
- d) ha potere di spesa entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
- e) è responsabile della tenuta dei libri sociali e della conservazione della documentazione relativa;
- f) è responsabile della redazione dei verbali e della loro conservazione;

BOZZA

- g) può avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle sue attività;
- h) rappresenta l'Associazione nell'Assemblea dei soci dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, sentito il Consiglio Direttivo;
- i) indica nell'Assemblea dei soci dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole le persone tra cui eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Girasole.

Articolo 14 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni e non può far parte del Consiglio Direttivo. Non può essere rieletto oltre i 3 mandati. Ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi da presentare all'Assemblea dei Soci. Il Revisore ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 15 – Durata delle cariche sociali

Il Presidente, il Vice presidente e i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 gennaio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17 – Norme transitorie

Il Consiglio direttivo, entro un anno dalla sua elezione, si impegna a redigere e a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria un regolamento dell'Associazione, con il quale verranno disciplinate tutte le materie non previste dal presente Statuto.

Articolo 18 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.